



COMUNE DI CRESPADORO

(Provincia di Vicenza)

MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR MILITARE

ORIGINALE

UFFICIO SEGRETERIA

ORDINANZA DEL SINDACO N. 13 DEL 12-03-2020

**Oggetto: MISURE PRECAUZIONALI A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA E PER
CONTENERE E GESTIRE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID-19.**

VISTI

- L'art.108, comma , punto c 1), del D.Lgs n.112/98 che disciplina le funzioni e i compiti amministrativo dello Stato conferiti alle Regioni e agli Enti Locali;
- La Legge 225/1992 e s.m.i., istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile, ed in particolare l'art.15, comma 3, che stabilisce le competenze del Comune e attribuzione del Sindaco in materia di Protezione Civile;
- La vigente normativa nazionale e regionale di Polizia Mortuaria e delle attività Funerari e Cimiteriali;
-

CONSIDERATO CHE

- In data 31/01/2020 con provvedimento del Consiglio dei Ministri è stato proclamato lo stato di emergenza sanitaria per il contenimento della diffusione del Covid-19;
- Il Ministero della Salute ha emanato diverse misure per la salvaguardia della salute pubblica anche attraverso apposito sito web;
- L'OMS Organizzazione Mondiale della Sanità ha diffuso le proprie raccomandazioni ai fini del contenimento della diffusione del virus a livello internazionale.
-

VISTO il CPCM del 09/03/, **AVENTE AD OGGETTO:** "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge febbraio, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

RICHIAMATE, IN PARTICOLARE

Le misure di contenimento contenute nell'art.1 del DPCM 09/03/2020;

a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

d) Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;

RITENUTO necessario adottare conseguentemente azioni utili alla riduzione del rischio di contagio, limitare al massimo i contatti personali;

VISTI

l'art.50 comma 6° del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. il quale recita "In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengono i soggetti competenti di cui al precedente comma;

l'art.50 comma 5 del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii. ultimo periodo il quale dispone "negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione delle dimensioni dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali".

PRECISATO CHE il provvedimento viene adottato quale misura per contenere e gestire l'emergenza epidemiologica da covid-19, in ragione del superiore interesse pubblico e della tutela della salute pubblica.

DISPONE

In continuità ed analogia con quanto disposto nel richiamato DPCM 09/03/2020 fino al 03/04/2020, la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, a far data dalle ore 19,00 del giorno 12 Marzo 2020.

La sola apertura dei cimiteri comunali limitatamente e per lo stretto tempo necessario per assicurare i servizi obbligatori di ricevimento delle salme e deposizione ceneri, in caso di cremazione della salma.

ORDINA

Al Responsabile dell'Area di competenza di provvedere agli atti gestionali ed organizzativi per la chiusura delle suddette strutture, per il contenimento della diffusione del contagio, in ragione del superiore interesse pubblico della tutela della salute.

INVITA

In occasione del ricevimento della salma, limitato alla sola presenza dei parenti più stretti ed agli operatori, presso i cimiteri comunali e nel corso dell'operazione di inumazione il pieno rispetto della distanza minima interpersonale di un metro e di tutte le norme riguardanti la riduzione del rischio di contagio.

TRASMETTE

La presente ordinanza per rispettive competenze
Alla Prefettura di Vicenza
Al Corpo intercomunale di polizia Locale Ovest Vicentino
Ala Comando Stazione Carabinieri di Crespadoro
Alle imprese funebri operanti sul territorio

E' fatto obbligo a chiunque spetti di far osservare la presente ordinanza.
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR del Veneto nel termine di 60 giorni
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

Il Sindaco

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui
agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa